



COMUNE DI BOTTIDDA
Città Metropolitana di Sassari
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999 E S.M.I.). ANNUALITA' 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13.7.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.187 del 11.08.2022), della Deliberazione della Giunta Regionale n. **36/36** del **09/07/2025** "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11". In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 492 del 01.10.2026 avente ad oggetto "L. 431/98 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione- Approvazione bando Annualità 2026"

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026 – mensilità **Gennaio/Dicembre 2026**.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Bottidda e occupate a titolo di abitazione principale.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n.13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

La residenza anagrafica nel Comune di Bottidda, deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.



Art.2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Bottidda e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitori.



Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Bottidda deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



Art. 3 – Limiti di reddito

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali, ex art. 1, co. 1 e art. 2, co. 3 del Decreto 7/06/1989:

FASCIA A) ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 15.908,1** ($€ 611,85 \cdot 13 \cdot 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**).

L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

FASCIA B) ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**.

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.



I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Bottidda scaricabili dal sito web: www.comune.bottidda.ss.it . Le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso di validità, corredate della documentazione richiesta **entro il 30/10/2026** tramite:

- PEC all'indirizzo: protocollo.bottidda@pec.comunas.it
- a mezzo Raccomandata A/R;
- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bottidda;

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Servizio Sociale.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati, **“con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445”**, i seguenti documenti:

- Copia fotostatica del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione sia per i **contratti di locazione stipulati privatamente che per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica**;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o relativa all'intero periodo di validità del contratto, o copia di adesione al D. Lgs 23/2011, art. 3 “Cedolare secca” solo per i **contratti di locazione stipulati privatamente**;
- Certificato ISEE ordinario o corrente (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente in corso di validità;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di dicembre 2025, firmate per quietanza dal locatore o altre forme con il pagamento debitamente convalidato;
- Copia documento di identità in corso di validità;



- Copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Art. 7 - Determinazione della misura del contributo

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026** ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2026.

Il contributo è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **"canone annuo effettivo"**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **"soportabile"** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone soportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in fascia A) e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in fascia B).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti fissati per le relative fasce) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato soportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare. Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato fino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 1 Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo FASCIA A:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone soportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone soportabile.
Quindi: ammontare del contributo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.
- Se il contratto ha la durata da **gennaio a dicembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 12 mensilità, il contributo sarà pari a :



contributo mensile: $2.200,00/12 = € 183,33$

contributo concedibile= $€ 183,33 \times 12 = € 2.199,96$

- Se il contratto ha la durata da **gennaio a novembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 11 mensilità gennaio-novembre, il contributo sarà paria a :

contributo mensile: $2.200,00/11 = € 200,00$

contributo concedibile= $€ 200 \times 11 = € 2.200,00$

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Bottidda dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative **ricevute di pagamento del fitto per il periodo Gennaio/Dicembre 2026**.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

Art. 10 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.



Art. 11 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Art. 12 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98).



Art. 13 - Norme finali

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Bottidda, 01.10.2026

Il Responsabile

f.to Rag. Pietro Caval